



COMUNE DI LIMANA

CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE AI CITTADINI DI LEGNAME DI PROPRIETÀ COMUNALE

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE DI LIMANA
NUMERO 10 DEL 30.03.2023**

SOMMARIO

| | |
|---|------------------|
| ARTICOLO 1 Finalità | <i>Pagina 03</i> |
| ARTICOLO 2 Normativa di riferimento | <i>Pagina 03</i> |
| ARTICOLO 3 Gestione tecnica del patrimonio | <i>Pagina 03</i> |
| ARTICOLO 4 Assegnazione di legnatico ai cittadini | <i>Pagina 03</i> |
| ARTICOLO 5 Criteri per l'assegnazione | <i>Pagina 04</i> |
| ARTICOLO 6 Richiesta di ramaglia e residui di lavorazione | <i>Pagina 05</i> |
| ARTICOLO 7 Modalità di utilizzazione | <i>Pagina 05</i> |
| ARTICOLO 8 Stima e misurazione | <i>Pagina 05</i> |
| ARTICOLO 9 Rimborso del materiale e ripartizione degli oneri | <i>Pagina 05</i> |
| ARTICOLO 10 Sanzioni ed esclusioni | <i>Pagina 06</i> |
| ARTICOLO 11 Altre disposizioni | <i>Pagina 06</i> |
| ARTICOLO 12 Applicazioni ed importo delle sanzioni | <i>Pagina 06</i> |
| ARTICOLO 13 Entrata in vigore | <i>Pagina 07</i> |
| ARTICOLO 14 Gestione dei dati personali | <i>Pagina 07</i> |

ARTICOLO 1

Finalità

Il Comune di Limana, in attuazione a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale di riferimento, promuove la valorizzazione e la perpetuazione del proprio patrimonio silvo-pastorale attraverso l'utilizzazione della produzione legnosa.

Premesso che le proprietà comunali non risultano gravate da usi civici, servitù di legnatico e da altri obblighi verso i cittadini ed i frazionisti, l'Amministrazione Comunale adotta nelle forme consentite dalla legge l'utilizzazione dei boschi di sua proprietà sia per fini prettamente commerciali che per scopi di tutela del territorio e del paesaggio.

ARTICOLO 2

Normativa di riferimento

Per l'esecuzione del presente regolamento si fa riferimento alla normativa di seguito riportata:

- D. Lgs 34/2018 - Testo unico in materia di foreste e filiere forestali
- L.R. 52/78 - Legge forestale regionale
- Regolamento 2/2020 aggiornato con Regolamento n. 2 del 15 marzo 2022 – Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale del Veneto
- DGR 7/2018 "Prontuario Operativo per gli interventi di gestione forestale" - DGR n. 1456/2014 e DGR n. 1400/2017
- Decreto del Direttore Regionale n. 10 del 13/02/2020 – Disciplina del quadro sanzionatorio

ARTICOLO 3

Gestione tecnica del patrimonio

La gestione del patrimonio boschivo è affidata a personale incaricato dall'Amministrazione ed in particolar modo alla "guardia boschiva" al quale sono affidate le operazioni di natura tecnica necessarie per l'alienazione dei lotti di legname nonché per l'assegnazione ai censiti.

Sono escluse quelle operazioni per le quali è necessario l'intervento di un tecnico qualificato (dottore forestale abilitato).

Le utilizzazioni boschive dovranno conformarsi a quanto previsto dal Piano di Riassetto Forestale per la gestione della proprietà forestale pubblica.

ARTICOLO 4

Assegnazione di legnatico ai cittadini

L'Amministrazione Comunale consente, previa domanda scritta del richiedente, e successiva assegnazione da parte del personale di custodia, il prelievo di legna e legname proveniente dalla proprietà boschiva comunale (pianificata e non) ai cittadini residenti in Comune di Limana che ne facciano richiesta, esclusivamente su modulo – anche informatico – predisposto e messo a disposizione dal Comune. La richiesta può essere altresì avanzata da cittadini non residenti in Comune, ma proprietari di immobili ivi allocati (fabbricati, censiti al Catasto del Comune di Limana).

Tale prelievo è limitato a modesti nuclei di piante schiantate, sveltate, sradicate, deperienti o comunque compromesse nella loro stabilità meccanica, piante non destinate alle utilizzazioni ordinarie e piante che, per la loro collocazione, possono comportare pericolo per la sicurezza della circolazione o dei fabbricati. Il prelievo deve uniformarsi al piano di riassetto forestale e alle procedure di autorizzazione in uso al momento della concessione. L'istruttoria per l'acquisizione delle autorizzazioni al taglio è curata dal Servizio di Polizia Locale.

L'Assegnazione del legname da prelevarsi nei boschi comunali è subordinata all'effettiva disponibilità del materiale richiesto e alla valutazione dell'intervento da parte della guardia boschiva preposta, in accordo con i richiedenti. La richiesta, pertanto, non comporta il diritto del richiedente alla concessione.

L'Amministrazione si riserva altresì l'assegnazione di materiale legnoso ad uso combustibile o da opera già allestito in luoghi idonei a cura di ditte specializzate in campo forestale ed in possesso dei requisiti previsti dalla Legge.

È fatto divieto agli assegnatari di cedere a terzi, anche se a titolo gratuito, il legname assegnato, pena l'esclusione dalle assegnazioni per un periodo di 5 anni.

Il provvedimento di assegnazione del legname è comunicato all'assegnatario, preferibilmente in forma telematica, ed è comprensivo dell'eventuale deroga al divieto di transito su strade silvo-pastorali di cui all'art. 4 della L.R. 14/1992 e ss. mm. ed ii.

ARTICOLO 5

Criteri per l'assegnazione

Ogni nucleo familiare ha diritto annualmente ad una sola assegnazione e per un quantitativo massimo stabilito in 40 quintali di legna da ardere e 20 metri cubi di legname da opera.

L'utilizzazione (operazioni di taglio, allestimento ed esbosco a cura del richiedente) deve concludersi entro il termine stabilito nel provvedimento di assegnazione e comunque non oltre 6 mesi dall'assegnazione, salvo proroga concessa per comprovate cause di forza maggiore.

L'assegnazione sarà effettuata secondo i seguenti criteri di priorità:

1. ottenimento della concessione in precedenti bandi di assegnazione non efficace per esaurimento del legname concesso;
2. data dell'ultima assegnazione ottenuta dal richiedente o da altri membri del nucleo familiare del richiedente: avrà la precedenza chi non sia beneficiario di assegnazioni da maggior tempo;
3. ordine di arrivo delle domande.

A parità di requisiti verrà accolta la domanda del nucleo familiare richiedente che disponga della minor proprietà boschiva (espressa in unità di superficie) considerando oltre che i terreni ubicati nel comune di Limana anche quelli ubicati nei comuni contermini di Belluno, Borgo Valbelluna, Sedico e Revine Lago. In ogni caso, qualora vi sia parità di requisiti, sarà preferito il richiedente che in precedenti assegnazioni non abbia subito contestazioni da parte del personale di custodia e/o effettuato ritardi nelle operazioni legate all'utilizzazione.

Non saranno accolte domande da parte di chi abbia ancora pagamenti pendenti oltre i termini assegnati per precedenti assegnazioni.

L'assegnatario che, pur avendo i requisiti, non può provvedere autonomamente al taglio e alla raccolta del legname assegnato, può delegare tali operazioni, ad altro soggetto individuato in forma scritta.

Il materiale già assegnato al richiedente e da questi non utilizzato entro i termini assegnati, ovvero il materiale già assegnato al richiedente e da questi tagliato ed allestito ma non allontanato entro i

termini assegnati sarà oggetto di nuova e futura assegnazione senza che nulla spetti al richiedente inadempiente nemmeno nel caso in cui a propria cura e spese abbia già realizzato le predette operazioni di taglio e allestimento parziale o completo.

ARTICOLO 6

Richiesta di ramaglia e residui di lavorazione

La richiesta di ramaglia e residui di lavorazione nei lotti pianificati può essere evasa solo a seguito di intervento collaudo del lotto da parte dei competenti Uffici Regionali.

L'eventuale richiesta di assegnazione di ramaglia di scarto proveniente dai lotti boschivi comunali in corso di utilizzazioni o comunque in data susseguente alla relativa Determina di Aggiudicazione, potrà eventualmente essere rivolta alla Ditta utilizzatrice, la quale è titolare della proprietà conservativa del bosco e del legname ritraibile fino ad avvenuto collaudo.

ARTICOLO 7

Modalità di utilizzazione

Il taglio, l'allestimento e l'esbosco del materiale assegnato dovranno essere effettuati conformemente alle norme richiamate all'articolo 2 del presente regolamento ed in particolare alle Prescrizioni di Massima, di Polizia Forestale in vigore e al Prontuario Operativo per gli interventi di gestione forestale.

L'utilizzazione del materiale legnoso avviene a cura dei richiedenti che si assumono ogni onere relativo alla prevenzione e sicurezza del bosco, pena esclusione per i successivi 5 anni.

Sono da evitare accuratamente perdite accidentali di combustibile e oli minerali sul terreno, sia a seguito delle normali operazioni di rifornimento sia per la rottura di tubi idraulici presenti sui macchinari.

È vietato abbandonare in bosco i rifiuti prodotti durante la permanenza del cantiere di utilizzazione. I rifiuti vanno raccolti ed avviati ad un corretto smaltimento.

ARTICOLO 8

Stima e misurazione

Per le operazioni di stima è data facoltà al personale incaricato delle operazioni forestali di procedere alla valutazione oculare oppure alla pesata presso le pese pubbliche comunali o altra pesa concordata.

Il legname da opera sarà misurato tramite cavallettamento dei tronchi in piedi o sul letto di caduta o in altro luogo concordato col personale di custodia.

La legna deve essere allontanata previa autorizzazione della Guardia Boschiva.

ARTICOLO 9

Rimborso del materiale e ripartizione degli oneri

Il corrispettivo dovuto al Comune per l'assegnazione è fissato periodicamente dalla Giunta Comunale – in relazione ai prezzi medi di mercato del periodo – nel provvedimento di determinazione delle tariffe dei servizi a domanda individuale.

Il pagamento è richiesto, di norma, in seguito alla stima o misurazione di cui all'art. 8.

Ogni onere relativo al taglio, esbosco, trasporto, ripristino dei luoghi e ogni altra operazione annessa è a totale carico del richiedente assegnatario.

L'onere dell'acquisizione delle autorizzazioni al taglio e la messa a disposizione della Guardia Boschiva Comunale è a carico del Comune.

Il mancato pagamento del corrispettivo dovuto al Comune, comporta l'esclusione dell'assegnatario da ulteriori concessioni per un periodo di 5 anni.

ARTICOLO 10

Sanzioni ed esclusioni

La violazione delle norme del presente regolamento comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss. mm. ed ii.

È escluso dalla possibilità di assegnazione di legname ai sensi del presente regolamento:

1. chiunque effettui i lavori di utilizzazione boschiva in difformità da quanto previsto nel presente regolamento, ovvero nella normativa richiamata all'articolo 2;
2. chiunque non rispetti i termini per l'esecuzione dei lavori di utilizzazione boschiva in difformità da quanto previsto nel presente regolamento o comunque in difformità dalle prescrizioni formulate dal personale di custodia incaricato all'assegnazione;
3. chiunque non rispetti i termini di pagamento; chiunque non abbia rispettato le scadenze di pagamento;
4. chiunque ceda la legna a terzi.

ARTICOLO 11

Altre disposizioni

Resta a carico dei soggetti assegnatari del materiale legnoso il rispetto di tutte le norme di sicurezza e di prevenzione degli infortuni, in relazione a tutte le fasi di utilizzazione.

L'assegnatario, con la sottoscrizione della richiesta, solleva il Comune proprietario e il personale di custodia che accorda l'assegnazione, da qualsiasi responsabilità in ordine alle operazioni forestali e di esbosco compresi i casi di infortuni occorsi in bosco.

I proventi delle assegnazioni verranno accantonati su di un apposito capitolo di bilancio in una percentuale non inferiore al 30% al fine di migliorarne la struttura, normalizzare la provvigione, favorire la rinnovazione naturale ed incrementare la produttività del patrimonio boschivo ai sensi dell'art. 22 della L.R. 52/1978 salvo diversa disposizione della giunta comunale.

ARTICOLO 12

Applicazioni ed importo delle sanzioni

1) L'accertamento delle violazioni alle norme del presente regolamento spetta, in via principale, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria appartenenti alla Polizia Locale, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria appartenenti alle Forze di Polizia dello Stato nonché ai soggetti di cui al comma 3 dell'art. 57 del Codice di Procedura Penale;

2) L'applicazione delle sanzioni amministrative, pecuniarie ed accessorie, alle violazioni del presente regolamento sarà disciplinata per come disposto dal Capo I° della Legge 24 novembre 1981 n. 689;

3) Fatto salvo il principio di specialità di cui all'art. 9 della legge 24 novembre 1981 n. 689, chiunque viola le norme del presente regolamento sarà soggetto all'applicazione di una sanzione

amministrativa pecuniaria che va da un minimo di € 50,00= ad un massimo di € 500,00=, in conformità ai limiti edittali stabiliti dal D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

4) Ai sensi dell'art. 16 della Legge 24 novembre 1981 n. 689, è previsto il pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui sopra.

ARTICOLO 13

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore decorsi 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio unitamente alla delibera consiliare. Da quel momento saranno abrogate tutte le disposizioni precedentemente emanate dal Comune in materia di concessione legna da ardere ai censiti.

ARTICOLO 14

Gestione dei dati personali

Il Comune di Limana, ai sensi dell'art. 13 e seguenti del regolamento UE 2016/679, informa che il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Limana e che i dati saranno trattati per le finalità di cui al presente atto e per le altre finalità pubbliche.